



DIRETTIVO NAZIONALE SIULP

RIUNIONE DEL 10-11-12 MAGGIO 2023

Il Direttivo Nazionale del SIULP, riunitosi il 10, l'11 e 12 maggio presso l'Hotel "Bel Stay" in Roma;

RINGRAZIA

Il Prefetto Lamberto Giannini per il proficuo lavoro svolto nella delicata funzione di Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S. a garanzia della sicurezza del Paese e a salvaguardia della coesione sociale e delle Istituzioni democratiche in una fase particolarmente delicata ed esposta alle assurde e feroci aggressioni del terrorismo internazionale che, in altri Paesi della comunità, ha causato lutti e devastazioni;

ESPRIME

Felicitazioni e sinceri auguri di buon lavoro al Prefetto Vittorio Pisani per la meritata nomina a Capo della Polizia – Direttore Generale della P.S., certi che da subito inizierà un'efficace e immediata opera al servizio del Paese e dell'Istituzione improntata sicuramente a garanzia della continuità dell'azione delle donne e uomini che la compongono e a salvaguardia dell'irrinunciabile terzietà della funzione di polizia, nel solco dell'equidistanza politica che da sempre contraddistingue chi è chiamato a tali fondamentali funzioni, che rappresenta elemento imprescindibile per qualsiasi polizia in una democrazia avanzata qual è la nostra;

APPROVA

La relazione e le conclusioni del Segretario Generale Felice ROMANO che, nei vari passaggi, ha affrontato gli attuali e pregnanti temi d'interesse per la categoria rappresentata, fotografando puntualmente alcune situazioni che, senza ulteriori indugi, devono necessariamente vedere risolte determinate penalizzazioni patite dalle donne e uomini in divisa nell'interesse della sicurezza dell'intera Nazione.

Approva, altresì, all'unanimità il bilancio consuntivo 2022 e preventivo 2023;

RIVENDICA

Dopo aver registrato la mancata attuazione del contributo antinflazione, voluto dal Governo e fissato nella misura dell'1.50% dello stipendio come previsto dalla Legge di bilancio 2023, e l'assoluta indisponibilità di risorse da destinare al rinnovo contrattuale del Comparto Sicurezza, l'esigenza, non ulteriormente differibile, di convocazione del SIULP da parte

SOMMARIO

- Direttivo Nazionale SIULP - Riunione del 10-11-12 Maggio 2023 – Documento finale
- Adeguamento all'inflazione delle tariffe telefoniche
- Incremento extra delle pensioni minime per il 2023 e 2024
- Criteri di calcolo orario per i permessi Legge 104
- Esenzione IMU a favore degli appartenenti alle forze di Polizia
- E' reato il "saluto romano"

dell'Esecutivo per affrontare i temi più cogenti per i poliziotti, quali il rinnovo del Contratto di lavoro ed il riallineamento dei coefficienti di trasformazione del sistema previdenziale che penalizzano, indiscriminatamente, tutti gli operatori della sicurezza ed in particolare le giovani e future generazioni;

ACCOGLIE FAVOREVOLMENTE

Su tale ultimo aspetto, la proposta di Legge recentemente avanzata e finalizzata a colmare il *deficit* oggi a scapito del personale del Comparto rispetto alla generalità dei pubblici dipendenti, auspicando che la stessa sia prontamente approvata dal Parlamento;

CONDIVIDE

E, pertanto, sostiene tutte le iniziative di mobilitazione indette dalla CISL, unitariamente a tutto il mondo confederale, a difesa della dignità del lavoro e delle rivendicazioni a tutela dei lavoratori e dei pensionati, approvando la proposta del Segretario Generale di partecipare a dette manifestazioni come quelle programmate a Milano e Napoli il 13 e 20 maggio p.v.;

RICHIEDE

Valutata l'inadeguatezza ed inapplicabilità dei precetti contenuti nell'Atto Ordinativo Unico, che prima ancora dell'entrata in vigore appare già superato rispetto alle reali esigenze di riorganizzazione e funzionamento dell'apparato centrale e periferico del Dipartimento della P.S., l'immediata istituzione di un tavolo tecnico in seno al quale poter affrontare le nuove e accresciute esigenze in tema di organici e per il ripristino di articolazioni operative che la nota riforma "Madia" ha improvvidamente eliminato. In particolare, risulta di preminente necessità procedere al riassetto delle Squadre Nautiche in considerazione dell'esclusiva competenza della Polizia di Stato nell'esercizio della funzione di Autorità di P.S. e di Polizia delle frontiere anche in considerazione che il nostro Paese ha oltre ottomila Km di coste;

CONSIDERA

Attesa l'ormai centralità della gestione legata ai fenomeni d'immigrazione ed i riflessi che la stessa determina in termini d'impiego di uomini e mezzi con gravi ricadute sui dispositivi di controllo del territorio, imprescindibile che la costituzione in ogni regione dei C.P.R. avvenga dislocandoli laddove insistono reparti inquadrati delle Forze di Polizia (Reparti Mobili o Battaglioni Mobili) in grado di intervenire tempestivamente in caso di emergenze senza distogliere le unità di controllo del territorio. In tale ambito, al fine di dare una corretta e concreta attuazione a tale nuova organizzazione per la gestione dei suddetti fenomeni, rivendica l'assunzione straordinaria e aggiuntiva di ulteriori aliquote di personale, anche alla luce della vicenda dei lavoratori interinali per i quali auspica una tempestiva e positiva risoluzione, per potenziare gli Uffici immigrazione anche per l'espletamento di tutte le attività annesse e connesse alla trattazione delle pratiche inerenti i clandestini sottoposti a misure amministrative;

CONCORDA

Sulla necessità di istituire gruppi di lavoro tematici che, in base alle delicate materie oggetto di riflessione per la definizione del nuovo accordo nazionale quadro, siano in grado di produrre i necessari apporti al testo che dovrà equilibratamente regolare il rapporto d'impiego tra dipendenti ed Amministrazione contemperando sia le esigenze dei colleghi che quelle di quest'ultima. Imprescindibile appare la necessità di individuare modalità certe con paradigmi unitari ai quali riferirsi per rafforzare le clausole di salvaguardia e il rispetto dei precetti del nuovo impianto in caso di violazione dell'accordo. Ciò soprattutto al fine di eliminare le pratiche dilatorie o, peggio ancora, di totale spregio ai dettami dell'A.N.Q. grazie ad una silente corresponsabilità del Dipartimento che si mostra incapace di garantire il rispetto degli accordi sottoscritti;

DA MANDATO

Alla Segreteria Nazionale affinché proceda nelle sedi opportune a stimolare l'avvio dei lavori propedeutici alla definizione del nuovo Accordo Nazionale Quadro, definendo un testo capace di superare gli evidenti limiti dell'attuale e che sia, contestualmente, anche in grado di fornire le puntuali risposte attese da tempo dalla categoria in relazione al benessere nei luoghi di lavoro;

RITIENE IMPRESCINDIBILE

Attese le nuove sfide e la preoccupante flessione degli organici in considerazione dell'elevato numero di pensionamenti che da qui al 2030 si registreranno e che dimezzeranno l'attuale composizione della Polizia di Stato, esortare il confronto politico – per il tramite del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi – affinché vengano reperite adeguate ed urgenti risorse per il ripianamento dell'emorragia di personale che rischia di minare la tenuta dell'intero sistema. Occorre, al riguardo, imprimere un'accelerazione per le progressioni di carriera, prevedendo un sistema di sviluppo professionale che, nell'accrescere le competenze dei singoli, consenta agli stessi, di raggiungere i ruoli apicali dell'Amministrazione agevolandosi di una nuova e quantomai cogente esigenza di definizione di un'integrazione al cd. "riordino delle carriere". Nel contempo, ribadisce la necessità di attuare un *iter* legislativo che consenta – su base volontaria – di permanere in servizio per ulteriori 2 anni, come già a più riprese sostenuto dal SIULP, al fine di consentire di tramandare le esperienze e le competenze maturate dai colleghi più anziani;

RIBADISCE

A seguito degli ultimi episodi avvenuti in occasione di manifestazioni sportive che hanno visto gruppi di professionisti del disordine, travestiti da tifosi, devastare centri urbani e la cui barbarie è stata contenuta solo grazie alla grande professionalità, personalità e abnegazione dimostrata dagli appartenenti alla Polizia di Stato e alle altre Forze di Polizia, la necessità di intervenire con nuove e più efficaci misure di prevenzione e di censura a siffatti comportamenti;

DA MANDATO

In tal senso, alla Segreteria Nazionale di organizzare quanto prima il convegno calendarizzato per il 12 maggio, rinviato per impegni istituzionali dei relatori, al fine di sollecitare la parte politica e tutte le Autorità, sportive e istituzionali, che interagiscono nella gestione di tali eventi al fine di individuare percorsi normativi e relative conseguenti determinazioni che consentano l'allontanamento dei facinorosi e violenti e la fruibilità degli eventi sportivi anche da parte delle famiglie quale momento di aggregazione e svago;

CONSIDERA

Altresì prioritaria, non potendosi tollerare oltremodo disimpegni o arretramenti in merito alla qualità della formazione dei lavoratori di polizia, l'istituzione di un tavolo di confronto permanente, che attraverso l'elaborazione di una precisa strategia mirata ad aggiornare e modificare la normativa relativa alla modalità di assunzione nel suo complesso, compresa quella riferita agli accertamenti dei requisiti psico-attitudinali della fase selettiva, al fine di giungere, in brevissimo tempo e con grande risparmio di risorse, alla attuazione di un polo concorsuale da realizzare presso la struttura di Forte Ostiense. Una nuova organizzazione capace di restituire, in tempi brevi, nuovi professionisti della sicurezza, ad ogni livello, formandoli in adeguate strutture e reintroducendo l'insostituibile affiancamento professionale che, negli anni, ha permesso alla Polizia di Stato di raggiungere i più alti indici di gradimento tra la popolazione. A tal proposito si ringrazia l'Ufficio concorsi e la Direzione Centrale di sanità, per l'enorme sforzo messo in atto per velocizzare la realizzazione delle fasi concorsuali che hanno fatto registrare un raddoppio delle unità arruolate, un risparmio economico pari al 50% delle spese precedenti e il 30% in meno del tempo. Inoltre, nell'ambito della coerente azione del Siulp sinora svolta in materia, si chiede lo scorrimento di tutte le graduatorie dei concorsi in atto, comprese quelle relative agli agenti e agli ispettori tecnici. Con riferimento a questa ultima richiesta si auspica il superamento di qualsiasi ostacolo, compreso quello amministrativo, per consentire lo scorrimento integrale dei vari profili.

SOTTOLINEA

L'importanza di richiamare energicamente l'attenzione del Dipartimento in merito alle politiche in tema di sicurezza e salubrità sui luoghi di lavoro. Strategico, in tale ambito, diviene il rafforzamento della figura del R.L.S. che, imprescindibilmente, dovrà essere eletto sui luoghi di lavoro, secondo le procedure già previste e mai attuate nell'ambito del Dipartimento della P.S., anche al fine di formarlo opportunamente secondo i canoni previsti dallo stesso decreto legislativo;

DENUNCIA

L'urgenza di implementare gli investimenti sulle Specialità della Polizia di Stato nella loro unicità, a supporto delle peculiarità conferite dal Legislatore e dell'importanza che esse rivestono da sempre nella tutela e salvaguardia dell'esercizio di fruizione dei diritti costituzionali garantiti ai cittadini, nonché in relazione alla peculiarità ad esse destinate dalla L.121/81 che rendono la Polizia di Stato unica nel suo genere rispetto alle restanti Amministrazioni del Comparto;

RICHIAMA

L'attenzione del Ministro dell'Interno sui progetti di Legge inerenti alle riforme che riguardano operatori e amministrazioni comunque correlati o connessi al Comparto Sicurezza, anche alla luce di alcune esternazioni da parte di parlamentari di maggioranza, attesa la ricaduta sulle delicate materie afferenti alla sfera di competenza dell'Autorità tecnica di P.S.. Un particolare riferimento va a tutti quei provvedimenti che ridefiniscono funzioni e prerogative di questi settori senza tener conto dei doveri nell'esplicazione degli stessi e le ingerenze che possono generarsi da incaute previsioni che non tengano in considerazione l'irrinunciabile modello civile introdotto dalla Legge 121/81 che ha fissato sotto una unica regia, l'Autorità di P.S., la responsabilità e la potestà di coordinamento delle forze disponibili. In merito a ciò, risulta indifferibile la convocazione delle OO.SS. della Polizia di Stato, quale Forza di polizia che detiene in via esclusiva l'Autorità di P.S., per l'approfondimento, le valutazioni e le insidie che siffatti progetti potrebbero celare a prescindere dalla volontà del legislatore;

ESPRIME

Forte preoccupazione per i silenti e striscianti tentativi di rimilitarizzazione la funzione di polizia rispetto al complesso e delicato compito ad essa demandata per la tenuta democratica dell'ordine e della sicurezza pubblica che richiede, necessariamente, una funzione civile in capo all'Autorità civile di P.S..

Il SIULP, a tal proposito, ritiene indispensabile e improcrastinabile aprire un confronto con il Dipartimento della P.S. e il Ministro dell'Interno che, per il proprio percorso professionale, riteniamo figura di garanzia del precetto di funzione di polizia incardinata nell'attuale impianto previsto dalla legge 121/81 che attribuisce tale funzione all'Autorità civile nazionale, provinciale e locale di P.S..

Alla luce di ciò considera dirimente conoscere quale modello di sicurezza l'Esecutivo vuole realizzare per il Paese in vista delle attuali sfide e quelle sempre più complesse che il futuro profila all'orizzonte in relazione all'impianto disegnato dalla Legge 121/81 che, nonostante gli oltre 40 anni dalla data di promulgazione, è ancora attuale ed efficace e rappresenta la pietra miliare di riferimento del miglior modello di sicurezza per ogni democrazia avanzata atteso che ha come elemento cardine, la centralità dell'Autorità di P.S. Civile;

RIVENDICA

Atteso che nonostante le assicurazioni che tutte le Amministrazioni del Comparto rientrassero sotto la gestione di NoiPa al fine di ottenere risparmi ma anche gestioni efficienti e puntuali, fornite anche dall'attuale Ministro dell'Interno nelle funzioni dei suoi precedenti incarichi, registriamo che oggi così non è e che per gli appartenenti alla Polizia di Stato continuano a verificarsi ritardi e errori nell'attribuzione delle competenze economiche per effetto della richiamata nuova gestione, anche in ambito della contabilità della rappresentatività sindacale, l'applicazione uniforme per tutte le amministrazioni ovvero, in subordine la reintroduzione di un centro unico meccanografico della sola Polizia di Stato per la gestione delle partite stipendiali, accessori, previdenziali e sindacali sottolineando che in caso contrario il sindacato sarà obbligato ad attivare ogni forma di protesta utile al raggiungimento di tale risultato a garanzia dell'erogazione delle partite economiche dovute alle donne e agli uomini della Polizia di Stato.

APPROVATO ALL'UNANIMITA'

Roma, 12 maggio 2023

Adeguamento all'inflazione delle tariffe telefoniche



L'AgCom ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del Regolamento sui contratti tra operatori e utenti finali di servizi di TLC (Telefonia e Internet), per adeguarsi alle nuove norme introdotte dal nuovo Codice delle comunicazioni elettroniche ma anche per disciplinare gli adeguamenti tariffari all'inflazione.

Si tratta di una tendenza che negli ultimi 12 mesi ha interessato alcuni operatori e che nel 2023-2024 è già stata annunciata da altri. Per evitare i rincari selvaggi, dunque,

l'autorità garante della concorrenza e del mercato prova a disciplinare e limitare i rincari per i servizi di TLC.

Le nuove direttive riguardano per prima cosa gli obblighi di informazione da applicare ai contratti, la durata massima dei contratti stessi, la loro proroga, la rateizzazione del pagamento per servizi e terminali, le modifiche alle condizioni contrattuali, i diritti degli utenti in caso di discrepanza delle prestazioni del servizio reso rispetto a quanto indicato nel contratto, il diritto di recesso, la cessazione del rapporto contrattuale e le informazioni sulle procedure di migrazione e portabilità del numero.

Tra le proposte in consultazione, è previsto che l'operatore indichi nei suoi contratti i termini entro cui si attiva la procedura per l'attivazione dei servizi voce e Internet dopo la conclusione del contratto. Inoltre, il contratto deve specificare gli indennizzi spettanti agli utenti in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di migrazioni e portabilità del numero da parte del fornitore.

Il Regolamento disciplina anche le offerte che includono uno o più servizi di comunicazione elettronica e apparecchiature terminali nella stessa proposta contrattuale.

Una sezione specifica del Regolamento riguarda l'adeguamento del canone sulla base dell'indice dei prezzi al consumo.

Per i contratti già in vigore che non prevedono l'adeguamento periodico all'indice dei prezzi al consumo ISTAT, una proposta di modifica del contratto che includa tale meccanismo deve essere accettata dall'utente.

Per i contratti che già prevedono un meccanismo di indicizzazione, l'operatore può aumentare le tariffe solo in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuale dei prezzi al consumo. Inoltre, deve informare i clienti di tali adeguamenti.

L'applicazione dell'adeguamento all'indice dei prezzi al consumo, tuttavia, può avvenire solo dopo 12 mesi dalla stipula del contratto e non prima.

L'operatore deve pubblicare sul suo sito web l'entità della variazione del canone due mesi prima della sua entrata in vigore e informare l'utente almeno un mese prima della sua entrata in vigore. Le comunicazioni relative all'adeguamento del canone a causa dell'indicizzazione devono essere trasparenti e comprensibili, indicando l'indice di adeguamento utilizzato, il mese di applicazione della variazione e le modalità di comunicazione della variazione.

Le informazioni ai consumatori sulla presenza di clausole di indicizzazione vanno incluse nella descrizione delle offerte commerciali, nella sintesi contrattuale e su tutti i canali di comunicazione. La bozza di Regolamento riguarda i consumatori, le microimprese, le piccole imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro.

Il termine per la conclusione del procedimento è di 120 giorni complessivi, a decorrere dalla pubblicazione della delibera sul sito web dell'Autorità, di cui 45 giorni dedicati alla consultazione pubblica.

Incremento extra delle pensioni minime per il 2023 e 2024



Un nostro collega con il coniuge in regime di pensione al minimo, ci chiede se è vero che, al netto della perequazione, l'INPS corrisponderà per il 2023 un aumento extra sulle pensioni minime.

Si tratta della misura contenuta nella legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 310, legge 29 dicembre 2022, n. 197), con finalità antinflazionistiche, che riconosce sulle pensioni minime, vale a dire sulle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via transitoria ed

eccezionale, un incremento del trattamento mensile per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità.

Con la [circolare n. 35 del 3 aprile 2023](#) l'INPS ha diramato chiarimenti in relazione alle modalità con cui verrà applicata la misura previdenziale contenuta nella legge di Bilancio 2023 che prevede un incremento extra delle pensioni minime per il 2023 e 2024.

L'incremento extra in parola non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nel medesimo anno per il riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

La circolare n. 35/2023 chiarisce che l'incremento è riconosciuto con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento, di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS.

Ai fini del calcolo dell'importo lordo sono presi in considerazione tutti i trattamenti di natura previdenziale, assoggettabili a IRPEF, memorizzati nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogati da Enti diversi dall'INPS per i quali è indicata l'assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, o erogati dall'INPS.

Per la determinazione dell'incremento, sono invece escluse dalla base di calcolo le prestazioni fiscalmente non imponibili (l'INPS riporta, come esempio, le somme corrisposte a titolo di maggiorazione sociale, la somma aggiuntiva c.d. quattordicesima mensilità e l'importo aggiuntivo della pensione), le prestazioni di carattere assistenziale, le prestazioni a carattere facoltativo e le prestazioni di accompagnamento a pensione.

L'incremento spetta dalla data di decorrenza della pensione, per le pensioni con decorrenza tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2024 e per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante.

L'incremento sulle pensioni minime è calcolato tenendo conto dell'importo del trattamento minimo INPS previsto per gli anni 2023 e 2024 e con riferimento all'importo mensile lordo dei trattamenti pensionistici complessivamente goduti dal beneficiario, determinato sulla base della normativa vigente al 31 dicembre 2022 (prima dell'entrata in vigore della legge di Bilancio 2023, decorrente dal 1° gennaio 2023).

L'incremento è dovuto nella misura pari a 1,5 punti percentuali per l'anno 2023 (elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni) e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024.

Se il trattamento pensionistico complessivo in pagamento è superiore all'importo mensile del trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite aumentato dell'incremento extra, l'incremento è comunque attribuito fino a concorrenza del limite maggiorato.

Per le pensioni in convenzione internazionale, l'incremento è riconosciuto sull'importo lordo del pro rata italiano in pagamento. Per le pensioni ai superstiti cointestate, anche con pagamento disgiunto, il diritto all'incremento è valutato sulla base del trattamento complessivamente spettante a tutti i contitolari e l'incremento è ripartito tra i beneficiari in proporzione alla percentuale di pensione spettante.

Considerando che per il 2023 l'importo del trattamento minimo mensile è pari a 563,74 euro, l'INPS calcola che l'incremento massimo mensile del trattamento minimo per lo stesso anno è pari a:

- Euro 572,20 per gli infra75enni;
- Euro 599,82 per gli ultra75enni.

In caso di compimento dei 75 anni nel corso dell'anno 2023, l'aumento è adeguato dal mese successivo al compimento dell'età.

L'importo spettante a titolo di incremento osserverà la stessa cadenza di pagamento della pensione (mensile, semestrale o annuale), con apposita voce sul cedolino della pensione e congiuntamente, al primo pagamento, con gli arretrati spettanti dal 1° gennaio 2023 o dalla decorrenza della pensione, se successiva.

L'incremento extra è fiscalmente imponibile; non rileva, per gli anni 2023 e 2024, ai fini del superamento dei limiti reddituali previsti nei medesimi anni per il riconoscimento di tutte le prestazioni collegate al reddito e non rileva ai fini della rivalutazione delle pensioni per gli anni 2023 e 2024.

Criteria di calcolo orario per i permessi Legge 104



Un nostro assiduo lettore ci chiede chiarimenti sulla possibilità di fruire in modalità frazionata ad ore i permessi che l'articolo 33 della legge 104/1992 concede ai lavoratori che hanno la necessità di assistere dei familiari che si trovano in condizione di disabilità.

Sebbene nessuna norma di legge preveda espressamente anche la facoltà di frazionare i permessi giornalieri ad ore, a seguito del messaggio Inps numero 16866 del 28 giugno 2007 essa deve oggi ritenersi ormai pacificamente ammessa.

Nel sancire la frazionabilità ad ore dei permessi legge 104, l'Istituto previdenziale ha anche chiarito quale algoritmo di calcolo deve essere utilizzato per quantificare con precisione le ore di permesso disponibili.

In particolare, dopo aver diviso l'orario normale settimanale di lavoro per i giorni lavorativi settimanali, occorre moltiplicare il risultato per tre per scoprire il numero di ore di permesso delle quali è possibile usufruire in un mese.

Il procedimento matematico da utilizzare è: orario normale di lavoro settimanale diviso per il numero dei giorni lavorativi settimanali moltiplicato 3 = ore mensili fruibili.

Per comprendere meglio prendiamo, ad esempio, l'ipotesi classica di orario di lavoro pari a 36 ore settimanali articolate su 6 giorni: in tal caso, il numero di permessi orari dei quali può usufruire un lavoratore beneficiario delle tutele di cui alla legge 104 è 18. Infatti: $36:6 \times 3 = 18$

È ORA DI ANDARE CONTROCORRENTE

Per avere un conto con interessi garantiti,
canone scontabile fino a zero e zero costi nascosti.
Un conto che fa risparmiare,
anche la plastica ai mari.

CONTRACORRENTE
Il Conto davvero Controcorrente

- Trasferimento conto facile!
- Tutti i servizi digitali.
- Condizioni esclusive per SIULP.

In convenzione con il sindacato SIULP



SCOPRI DI PIÙ

IBL Banca
GRUPPO BANCARIO

Message promozionale.

Esenzione IMU a favore degli appartenenti alle forze di Polizia



Nell'approssimarsi della data in cui è previsto l'acconto o il saldo dell'IMU - Imposta Municipale alcuni nostri iscritti ci chiedono chiarimenti circa la possibilità di usufruire di un'agevolazione sia sulla prima rata che sulla seconda dell'IMU su uno dei loro immobili, anche se non è quello in cui risiedono.

Al riguardo ricordiamo che anche quest'anno coloro che appartengono alle forze di polizia, hanno diritto di usufruire dell'esenzione IMU su un loro immobile di proprietà e pertinenze, anche se non hanno la residenza anagrafica in

quell'immobile.

Si tratta di una previsione applicabile agli appartenenti alle Forze Armate consistente nel diritto di ottenere l'esenzione IMU su un immobile di proprietà e pertinenza, anche senza l'obbligo di residenza anagrafica.

I destinatari di questo sgravio, oltre alle forze di polizia civili, - secondo il DL n. 102 del 31/08/2013 art. 2 comma 5, convertito in Legge 124/2013 - sono le seguenti categorie:

- Arma dei Carabinieri;
- Marina Militare;
- Guardia di finanza;
- Vigili del fuoco;
- Aeronautica Militare;
- Esercito Italiano.

L'esenzione IMU per militari e il nucleo familiare comporta, però, alcune condizioni che devono essere rispettate, pena il recesso dell'esonero e segnatamente:

Il soggetto richiedente l'esonero non deve già usufruire delle agevolazioni per la "prima casa";

L'immobile in questione non deve essere dato in locazione o in comodato, in caso di affitto comporterebbe un aumento del reddito del proprietario che dovrebbe essere, quindi, sottoposto a regolare tassazione;

L'immobile, inoltre, non deve appartenere alle categorie catastali di lusso: la categoria catastale A1, che comprende le abitazioni signorili, la A8, che riguarda le ville, la categoria A9, costituita da castelli e da tutti i palazzi di pregio storico e artistico. In questi casi il proprietario deve provvedere al pagamento dell'imposta anche se vi stabilisce la residenza.

Per pertinenze, si intendono gli immobili catalogati come C2, C6 e C7 che sono a servizio dell'abitazione principale: garage, magazzini, cantine, stalle, scuderie, rimesse, autorimesse, tettoie.

Il Comune interessato non provvede ad inserire l'esenzione in modo automatico, ma a seguito della dichiarazione di esenzione IMU per le forze dell'ordine da parte del proprietario dell'immobile.

La comunicazione deve essere inviata al Comune di riferimento in tempi celeri, così da poter permettere l'introduzione dell'immobile nella lista comunale degli esentati dal pagamento.

La dichiarazione può essere inviata anche tramite Pec, purché sia corredata dall'Attestazione di servizio. Il modello dichiarazione esenzione IMU forze dell'ordine 2022 è disponibile online e richiede di inserire i propri dati anagrafici e quelli in riferimento all'immobile per il quale stiamo chiedendo l'agevolazione.

Ci sono piattaforme sul web che permettono la compilazione in modo guidato, se necessario.

Al fine di predisporre la richiesta completa di tutti i documenti necessari, consigliamo di contattare l'ufficio comunale della propria città così da ricevere un elenco dei materiali necessari.

Nel caso in cui un appartenente alle Forze Armate avesse pagato l'IMU, può richiedere il rimborso. Esiste, infatti, un fac-simile online da scaricare, compilare in tutte le sue parti ed inviare all'ente di riferimento per avviare la pratica.

Non è necessario presentare le dichiarazioni solo ed esclusivamente su modello predisposto dallo stesso Ente Comunale.

Invero, a tal proposito giova ricordare che la Commissione Tributaria Provinciale dell'Aquila con la sentenza 531/2021, ha accolto il ricorso dell'interessato chiarendo che:

"... pur se l'avviso risulta sufficientemente motivato, nel merito, ribadendo che il ricorrente appartiene alle forze di polizia, ha diritto all'agevolazione prima casa, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica, come previsto da art. 13 comma 2 Dlgs n. 201/2011 e dal comma 5 dell'art. 2 della Legge 124/2013; mentre per quanto attiene alla dichiarazione IMU prevista dal regolamento comunale, si richiama la decisione della Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo sentenza n. 145 del 28/02/2017 sez. VII staccata di Pescara, la quale ha ribadito che il diniego del Comune di riconoscere l'applicazione dell'aliquota agevolata ai fini ICI, pur in presenza di tutti i requisiti per poterne fruire, soltanto perché il contribuente non ha effettuato la dichiarazione su modello predisposto dallo stesso Ente, è da ritenersi illegittimo perché in contrasto con lo Statuto del Contribuente secondo cui al contribuente non possono in ogni caso essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente".

È reato il "saluto romano"



Con la sentenza n. 12049/2023 del 22 marzo 2023, la Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte d'appello di Milano, che in parziale riforma della sentenza del Gip, aveva dichiarato la responsabilità penale di alcuni soggetti per il concorso, fra loro e con altri non identificati, nel compimento, durante un raduno autorizzato in occasione di una commemorazione, di manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quali la "chiamata del presente" con il braccio destro e il palmo della mano rivolti verso l'alto, effettuando il "saluto romano", convalidando la

condanna alla reclusione e alla multa per ciascuno degli imputati.

I Giudici di piazza Cavour hanno respinto la tesi, sostenuta dai ricorrenti, della legittimità dei comportamenti tenuti solo per finalità commemorative di "tre caduti vilmente uccisi da avversari politici", come da precedente giurisprudenza della Cassazione stessa (cfr. tra le altre Cass. n. 11038/2016), nonché tra l'altro sul mancato riconoscimento dell'attenuante per "aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale, trattandosi di una commemorazione funebre nella quale si è espresso il senso religioso e la partecipazione umana degli imputati".

Nel motivare la propria decisione gli ermellini precisano che la giurisprudenza di legittimità che si è occupata dell'art. 5 della legge Scelba ha sempre affermato che "il delitto di cui alla L. 20 giugno 1952, n. 645, art. 5, (come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 11) è reato di pericolo concreto, che non sanziona le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascista in sé, attese le libertà garantite dall'art. 21 Cost., ma soltanto ove le stesse possano determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute, attentando concretamente alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi" (cfr. Cass. n. 11038/2016).

Invero, si legge nella sentenza in commento, "non è la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di 'pubblicità' tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione" del partito fascista. La Cassazione (n. 37577/2014) ha, invero, precisato che "il 'saluto romano' e l'intonazione del coro 'presente' durante una manifestazione integrano il reato di cui alla Legge 20 giugno 1952, n. 645, art. 5, (come modificato dalla L. 22 maggio 1975, n. 152, art. 11), per

la connotazione di pubblicità che qualifica tali espressioni esteriori, evocative del disciolto partito fascista, contrassegnandone l'idoneità lesiva per l'ordinamento democratico ed i valori ad esso sottesi".

La necessaria concretezza del pericolo, proseguono i giudici, "in relazione al momento ed all'ambiente in cui sono compiute le manifestazioni esteriori, e dell'attentato alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori ad esso sottesi caratterizzato dal pericolo di ricostituzione dell'ideologia fascista, costituiscono dei punti fermi nell'evoluzione giurisprudenziale di legittimità" e la giurisprudenza sulla penale rilevanza della condotta di cui alla L. n. 645 del 1952, art. 5, "è granitica, si tratta di una norma chiara e univocamente interpretata, da moltissimi anni, senza che si sia mai registrata una oscillazione giurisprudenziale (tra le prime sentenze, si veda: Sez. 1, n. 3826 del 18/01/1972), sicché difetta l'invocato presupposto che esista un complessivo e pacifico orientamento giurisprudenziale che abbia indotto nell'agente la ragionevole conclusione della correttezza della propria interpretazione del disposto normativo".

Del resto, sottolinea ancora la Cassazione, "è proprio la Carta costituzionale che, alla XII disposizione transitoria e finale, vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista e stigmatizza, perciò, la condotta posta in essere dagli imputati, sicché non è neppure in astratto ipotizzabile l'errore sul precetto".

Quanto all'impossibilità di ravvisare, nella condotta di cui alla legge Scelba, art. 5, concludono dalla S.C., la circostanza attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 1, la giurisprudenza "è costantemente orientata ad affermare che i sentimenti di particolare valore morale e sociale non possono essere confusi, agli effetti penali, con la estrinsecazione di determinate ideologie quando queste, non solo rappresentano l'orientamento contingente di singoli gruppi di cittadini, ma si distanziano per scopi e metodi dalla coscienza etica comune, in quanto, piuttosto, devono trarre origine da valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva (cfr., ex multi, Cass. n. 11878/2003). Per cui, "in considerazione del precetto costituzionale che, lungi dal riconoscere valore all'ideologia fascista, la osteggia e ne stigmatizza le manifestazioni, dette manifestazioni non rientrano nell'ambito di operatività della circostanza attenuante".



The advertisement features a blue background. On the left, a smartphone displays the MySIULP app interface with various news articles. In the center is the MySIULP logo, which consists of a circular emblem with a map of Italy and the text 'MY SIULP' inside, surrounded by stars. To the right of the logo, the text 'MySIULP' is written in large white letters, with 'IL TUO SINDACATO SEMPRE CON TE' underneath. At the bottom right, there are two buttons: 'ANDROID APP ON Google play' and 'Download on the App Store'.